



Repertorio n.42.140

Raccolta n.19.230

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di ottobre
(addì 28-10-2020)

In Pescara, nel mio studio alla via delle Caserme n.9, alle ore sedici e minuti dieci (ore 16.10).

Innanzitutto a me, dottor Giovanni Di Pierdomenico, Notaio residente in Pescara, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara è presente il signor:

- ATALMI Alessandro, nato a Treviso il giorno 28 giugno 1941, residente in Moscufo alla Contrada Astignano n.18, codice fiscale TLM LSN 41H28 L4071, in qualità di Presidente della:

- "Fondazione ATALMI O.N.L.U.S." con sede in San Giovanni Teatino alla Via Po n.119, debitamente riconosciuta ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso la Regione Abruzzo, giusta decreto n.01 del 18 gennaio 2020, codice fiscale 01814330682.

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara che è stata indetta, senza formalità alcuna, la riunione del Consiglio di Amministrazione della suddetta Fondazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie per adeguamento codice ente terzo settore;
2. Varie ed eventuali;

Assume la Presidenza della riunione, il Comparente il quale invita me Notaio ad assisterlo per far constare da pubblico verbale le risultanze della riunione stessa.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio con il presente verbale do atto di quanto segue.

Il Presidente mi riferisce la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in persona di esso Costituito, nella spiegata qualità, e quella dei Consiglieri D'ADDARIO Maria Elisa, nata a Ofena il 12 febbraio 1943 e ATALMI Letizia, nata ad Atri il 12 giugno 1974.

Riferisce, altresì, la presenza dell'Organo di Controllo monocratico, in persona del Revisore dei Conti dottor Mario Di Giulio, nato a Tocco da Casauria il 23 novembre 1949.

Il tutto come da foglio presenze che si allega sotto la lettera "A".

A questo punto, non opponendosi alcuno dei presenti alla discussione, il Presidente dichiara la riunione validamente costituitasi in forma totalitaria e idonea per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente, presa la parola, espone al Consiglio di Amministrazione le ragioni per le quali sarebbe opportuno trasformare la Fondazione in un ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs n.117/2017 (anche detto "Codice Terzo Settore").

A tal fine, si rende necessario modificare lo statuto della Fondazione secondo il testo di cui dà lettura ed esaurienti spiegazioni agli intervenuti, chiedendone l'approvazione. Suggerisce di annoverare la Fondazione tra gli Enti del Terzo Settore - Sezione Enti Filantropici di cui agli artt.37 e seguenti del Codice del Terzo Settore.

Registrato a Pescara
il 10/11/2020
al n° 9862
serie 1T

Ricorda, inoltre, che per il riconoscimento della qualifica di ente del terzo settore il patrimonio minimo della Fondazione deve ammontare ad euro trentamila (€30.000,00) e che il patrimonio della Fondazione è costituito da liquidi dell'ammontare di euro centocinquemilaseicentodiciassette virgola diciassette (€105.617,17), come risulta dalla copia dell'estratto conto bancario che il Costituito mi chiede di allegare al presente verbale sotto la lettera "B".

Avendo ravvisato la sussistenza di tutti i presupposti, il Presidente suggerisce di adottare lo statuto in questione con efficacia dalla data di iscrizione del medesimo nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art.47 del Codice del Terzo Settore, una volta che tale Registro diventerà pienamente operativo.

A tale proposito, propone di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ampi poteri per procedere all'iscrizione del presente verbale nel Registro predetto, producendo tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Dopo breve discussione, gli intervenuti all'unanimità dei voti, espressi di persona, con alzata di mano, secondo l'accertamento fattone dal Presidente

deliberano:

- di adottare il nuovo statuto della Fondazione, in conformità a quello proposto dal Presidente, adeguato alla normativa stabilita dal Codice del Terzo Settore, che si allega al presente verbale sotto la lettera "C";
- di annoverare la Fondazione tra gli Enti del Terzo Settore - Sezione Enti Filantropici di cui agli artt.37 e seguenti del Codice del Terzo Settore;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri necessari per procedere all'iscrizione del presente atto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ex art.47 del Codice del Terzo Settore, una volta che tale Registro diventerà pienamente operativo.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente e dichiara sciolta la riunione alle ore sedici e minuti trenta (ore 16.30).

Il presente verbale è esenta da imposta di registro, ai sensi dell'art.82 D.Lgs.3 luglio 2017 n.117, trattandosi di modifica statutaria che ha lo scopo di adeguare lo statuto predetto alla normativa in materia.

Con riferimento al Regolamento 2016/679/EU (Regolamento generale sulla protezione dei dati), il Costituito autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso e mi dispensa dalla lettura di quanto allegato per averne piena ed esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho fatto scrivere da persona di mia fiducia con ausilio di mezzo meccanico, ho completato di mia mano ed ho quindi letto al Comparente che, da me interpellato, lo approva, lo conferma e lo sottoscrive alle ore sedici e minuti trenta (ore 16.30).

Consta di due fogli ed occupa quattro pagine intere e sin qui della quinta.

HANNO FIRMATO:

- Alessandro ATALMI
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO

STATUTO DELLA FONDAZIONE ATALMI ETS

Ente filantropico

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e durata

Il presente statuto disciplina la Fondazione del Terzo Settore denominata “Fondazione Atalmi ETS” – Ente Filantropico. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione del Terzo Settore, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. La durata è illimitata.

Articolo 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel comune di San Giovanni Teatino (Ch) Via Po n.119. La Fondazione svolge la propria attività in ambito internazionale, nazionale, sovraregionale, regionale, provinciale e comunale.

Sedi secondarie potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo, onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 – Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017):

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e ss.mm.ii., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e ss.mm.ii.;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e ss.mm.ii.;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e ss.mm.ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e ss.mm.ii.;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e ss.mm.ii.;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e ss.m.ii., nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e ss.m.ii., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e ss.m.ii.;

Art.4 – attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

La Fondazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà raccordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei settori di cui al precedente art.3, con quella di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; potrà inoltre amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti, stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze, partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima, promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico. Potrà erogare premi e borse di studio nonché svolgere attività di studio, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione.

Art.5 – Vigilanza

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art.25 del Codice Civile e delle Leggi collegate. I controlli e i poteri di cui agli artt.25, 26 e 28 del Codice Civile sono esercitati dall'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art.90 del D.Lgs. 117 del 2017.

Art.6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'ente è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio è composto dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori.

Art.7 – Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito da:

1. proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a qualsiasi titolo;
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi di cui all'art.7 del D.Lgs. 117/2017;
7. proventi di attività secondarie e strumentali di cui all'art.6 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017;
8. contributi straordinari dei fondatori;
9. contributi dei Partecipanti e Sostenitori;
10. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
11. eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti all'attività di gestione, di promozione culturale e di qualsiasi altra attività posta in essere dalla Fondazione;
12. ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
13. fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. La Fondazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art.7 D.Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, la Fondazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale

devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi. La gestione dei fondi è affidata all'Organo amministrativo e di governo che ai sensi dell'art.37 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 impiegherà le risorse attraverso erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale e ne disciplinerà destinazioni e modalità di erogazione, elencando nel bilancio sociale gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione nominativa specifica dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Art.8 - Divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti dell'Ente.

Art.9 - Esercizio finanziario, bilancio sociale e informativa

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire oltre il termine stabilito dalle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio Direttivo in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Se proventi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui, l'ente deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art.10 – Organi della Fondazione

Sono organi obbligatori della Fondazione: I Fondatori - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; L'Organo di Controllo.

Sono organi facoltativi della Fondazione: Il Comitato scientifico; il Direttore; I Partecipanti e sostenitori; ogni altro organo che il Presidente intenderà istituire.

Articolo 11 – Fondatori

E' Fondatore colui che ha sottoscritto l'atto costitutivo.

E' in facoltà del socio Fondatore attribuire, a suo insindacabile giudizio, il medesimo status di socio Fondatore ai nuovi ammessi, attribuendo agli stessi i medesimi poteri e le medesime prerogative spettanti al socio Fondatore.

Il Fondatore e i nuovi ammessi ad esso parificati, con voto a maggioranza semplice, nominano i componenti degli organi della Fondazione.

Art.12 – Consiglio Direttivo

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto, oltre che dal Presidente della Fondazione, che assume anche la carica di Presidente del Consiglio Direttivo, e uno o più componenti.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione straordinaria della Fondazione. In particolare:

- programma anno per anno l'attività sociale;
- approva entro il mese di aprile sia il bilancio consuntivo che quello preventivo per l'anno successivo;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera, con la presenza di tutti i suoi componenti e con il voto favorevole del Presidente, e di almeno i due terzi dei suoi componenti:
- gli atti di alienazione di immobili comunque pervenuti nel patrimonio della Fondazione;
- le modifiche dello Statuto;
- gli atti di straordinaria amministrazione che comportano un decremento del patrimonio;
- le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione, trasformazioni, quali operazioni straordinarie di riorganizzazione poste in essere da Enti appartenenti al Terzo Settore;
- lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art.23;
- esercita ogni potere ed assume ogni decisione che non siano espressamente demandate ad altri organi previsti dal presente Statuto. Ai componenti del Consiglio Direttivo e a chiunque rivesta cariche sociali potranno essere corrisposti compensi proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Art.13 – Convocazione e quorum

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta l'anno ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno deve essere spedito a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. almeno 7 giorni prima della data fissata; nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con P.E.C. da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione o con altro mezzo tecnico purché documentabile.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche in assenza di preventiva convocazione ove presenti tutti i suoi componenti

ed il Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro verbali e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.14 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, sia nei confronti di terzi che in giudizio. Il Presidente della Fondazione è, altresì, Presidente dell'Organo Direttivo.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, anche valendosi dell'ausilio del Direttore, se nominato;
- firma tutti gli atti della fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio;
- predispone lo schema di bilancio;
- provvede alle progressioni di carriera ed ai trasferimenti del personale;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione, sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza successiva, che deve essere convocata entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento;
- provvede all'assunzione e al licenziamento del personale ed al relativo trattamento giuridico ed economico, anche in assenza di urgenza;
- può revocare le disposizioni ed i provvedimenti del Direttore.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, al Direttore o ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può compiere, altresì, tutti gli atti di ordinaria amministrazione della Fondazione, con la sola eccezione di quelli riservati al l'Organo Direttivo.

Art. 15 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art.2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art.31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civi-

che, solidaristiche e di utilità sociale e in qualsiasi momento possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, possono chiedere all'Organo Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può assistere alle riunioni dell'Organo Direttivo. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Art. 16 – Comitato scientifico

Il Comitato Scientifico, se nominato, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali e scientifici delle singole manifestazioni di rilevante importanza. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Art.17 – Direttore

Il Direttore, se nominato, è un organo della Fondazione di nomina fiduciaria. Viene nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo oppure anche al di fuori degli stessi. Il Direttore resta in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Una volta nominato, il Direttore:

- dirige l'attività della Fondazione secondo le indicazioni del Presidente e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- nell'ambito delle dette indicazioni, può adottare tutti i provvedimenti del caso, compresi quelli relativi alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti ed al relativo potere disciplinare per le sole sanzioni conservative, da adottare con il preventivo parere favorevole del Presidente;
- nomina, sentito il Presidente e previo parere favorevole di quest'ultimo, i responsabili operativi dei servizi gestiti;
- provvede alla rilevazione del fabbisogno del personale, alla riorganizzazione e distribuzione dei carichi e degli orari di lavoro;
- propone ai competenti Organi l'assunzione del personale, i licenziamenti, le progressioni di carriera ed i trasferimenti del personale;
- risponde del proprio operato al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

Al Direttore è fatto divieto di compiere atti nell'ambito dei poteri e dei compiti riservati agli altri Organi della Fondazione, a meno che tali poteri non gli vengano delegati dal Presidente, con apposita procura, previa delibera favorevole del Consiglio Direttivo.

Art.18 – Partecipanti e sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti italiani o di nazionalità straniera che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Sono Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, enti italiani o di nazionalità straniera o altre istituzioni ritenute meritevoli dal Consiglio Direttivo per essersi distinti in attività culturali e/o sociali ovvero per l'attività svolta in favore della Fondazione o di sue iniziative. Possono, mediante donazioni spontanee costituite da contributi in denaro o in natura ovvero tramite apporto d'opera, anche professionale, o di servizi, contribuire alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi.

Art.19 - Requisiti di onorabilità

I componenti gli organi della Fondazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità

ART.20 – Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo Direttivo. Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Art.21 – Lavoratori

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del D.Lgs. 117/2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto calcolato sulla base della retribuzione annua lorda.

Art.22– Libri

L'ente deve tenere i seguenti libri: - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art.23 – Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art.45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 24- Clausola compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti associativi, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro Fondatori, Partecipanti e Sostenitori, da o contro i componenti dell'Organo Direttivo, da o contro i componenti dell'Organo di controllo, da o contro i Liquidatori, in cui sia comunque parte la Fondazione o un membro di un suo Organo, dovranno essere oggetto di un tentativo di Mediazione da attuarsi mediante l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. Ogni controversia non risolta mediante Mediazione, ai sensi del comma precedente, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata A/R da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pescara ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art.25 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Art.26 – Norma transitoria

In attesa dell'operatività del RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art.101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, si stabilisce che gli effetti relativi alle nuove regole decorreranno dal termine previsto dall'art.104, comma 2, del codice citato e dalla medesima data cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie incompatibili con la nuova disciplina degli Enti del Terzo Settore.

HANNO FIRMATO:

- Alessandro ATALMI
- GIOVANNI DI PIERDOMENICO NOTAIO

FOGLIO PRESENZE

- ATALMI Alessandro Alessandro Atalmi
- ATALMI Letizia Letizia Atalmi
- D'ADDARIO Maria Elisa Maria Elisa D'Addario
- DI GIULIO Mario Mario Di Giulio



Allegato B al N. 19230 di raccolta

Conto

Fondazione Atalmi O.n.l.u.s.

IT75K0847315400000000126725

Saldo contabile

105.617,17 €

Saldo disponibile

105.617,17 €

107.705

105.380

Mag

Ott

Luigi Salvi

